

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

4^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

Presidenza del vice Presidente CAVAZZUTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato» (1496), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e passim
DE PAOLI, sottosegretario di Stato per il tesoro .	2, 6
MANZI (Rifond. Com.)	5
PAGLIARINI (Lega Nord)	4
PICANO (DC), relatore alla Commissione	4, 5
SPOSETTI (PDS)	2, 4, 11

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato» (1496), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1496.

Nella seduta di ieri è stata conclusa la discussione generale. Invito il rappresentante del Governo ad intervenire in sede di replica.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Relativamente all'ordine del giorno presentato dal Relatore vorrei ribadire il parere favorevole espresso ieri. Evidentemente non riteniamo che possano essere accolte altre ipotesi tecniche di emendamento. Vorrei che ciò risultasse con chiarezza. Concordiamo con quanto è stato detto dal relatore sulla parte dell'ordine del giorno relativa all'articolo 10, che fa riferimento ad una modifica delle spese relative all'organizzazione della DIA. Ricordo che in questa sede è stato presentato dal Governo il disegno di legge n. 1628 relativo al nuovo ordinamento per l'informazione e la sicurezza dello Stato, che ritengo debba essere armonizzato nei contenuti con quanto detto dal relatore.

SPOSETTI. Il ragionamento fatto dal relatore, senatore Picano, mi sembra estremamente opportuno perchè si prefigge lo scopo di concludere la discussione con l'approvazione del disegno di legge entro la corrente legislatura a norma di un principio che lo stesso Parlamento aveva stabilito come termine già nel 1989 e secondo il quale entro due anni si sarebbero dovute sopprimere tutte le gestioni fuori bilancio. Ciò sarebbe opportuno per dare maggiore trasparenza al bilancio. Inoltre, sono convinto dell'opportunità che il bilancio sia sempre più improntato a principi di integrità ed universalità. Tutto ciò ci aveva spinto a procedere in tempi rapidi alla discussione del disegno di legge presentato già nella scorsa legislatura. Quel provvedimento non venne tuttavia approvato per la conclusione dalla legislatura. Oggi ciò non si deve verificare nuovamente in quanto sono previste tra l'altro novità assai utili per il funzionamento di alcune amministrazioni. In ogni caso *ciò non ci impedisce di sollevare alcune questioni, in modo che poi sia più facile passare all'approvazione del testo.*

Nell'ordine del giorno, relativamente all'articolo 2, comma 2, il relatore sollecita la Commissione a definire un orientamento riguardo al comma 1. Il processo che si mette in moto con il comma 1 è così complicato che forse i tempi non potranno essere rispettati, mentre

devono esserlo per non dare la possibilità alla pubblica amministrazione di allungare oltre misura i trenta giorni previsti dall'articolo 22 del disegno di legge oggetto della nostra attenzione.

Vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi, e in particolare del senatore Reviglio, sull'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2. È vero che la questione relativa al personale viene definita per il Titolo VIII della legge n. 218, ma essa non può non costituire un'ipoteca o comunque un precedente in ordine alla trattazione dell'analoga materia per quanto concerne gli enti disciolti del Mezzogiorno. Si deve evitare la possibilità che si verifichi una diversità normativa.

Tra l'altro, anche se certamente dal punto di vista giuridico questa norma vale soltanto per i casi citati dall'articolo in questione, un legislatore miope potrebbe da un lato far riferimento alla suddetta norma e dall'altro, in circostanze diverse, tener conto di una diversa normativa. Ho ritenuto opportuno evidenziare questo aspetto poichè lo ritengo meritevole della nostra riflessione.

Vorrei ora soffermarmi sulla norma recata dall'articolo 4, comma 8, del provvedimento in esame, che riproduce fedelmente quella varata dal Senato nella passata legislatura quando affrontammo il tema delle gestioni fuori bilancio. All'epoca ci fu assicurato che, ove non si fosse permesso di provvedere in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1987, si sarebbe bloccato l'intervento per la cooperazione allo sviluppo. Da allora però molte cose sono cambiate e per convincerene basta pensare che quanti ci suggerivano l'adozione di quella normativa sono incappati nelle reti della magistratura. La nostra parte politica non ha presentato emendamenti poichè vuole che il provvedimento concluda al più presto il suo *iter*. Ritengo però che al Ministro degli affari esteri spetti quanto meno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle procedure riguardanti il fondo per la cooperazione, anche se esse riguardano solo le risorse recate da questo provvedimento. Tuttavia, qualcosa di più incisivo a mio avviso va fatto.

Sono convinto poi che una particolare attenzione vada riservata all'articolo 5, relativo alle attività di protezione sociale. È previsto infatti che sopravvivano alcune attività del Ministero della difesa collegate al funzionamento dei circoli ufficiali. Al riguardo, poichè nel testo si parlava di mezzi e servizi, l'ordine del giorno ha puntualizzato che con l'espressione «mezzi» non si intendono le risorse di carattere finanziario, bensì le strutture necessarie al funzionamento del circolo stesso. Anche con questa precisazione però resta il fatto che i circoli ufficiali si avvalgono del personale di leva e che pertanto il nostro intervento avrebbe potuto essere più incisivo.

Sempre relativamente all'articolo 5 vorrei anche chiedere al relatore, senatore Picano, di tener presente nella stesura definitiva dell'ordine del giorno che al comma 3 si fa riferimento al personale «militare e civile» delle Forze armate. Il personale «civile» delle Forze armate, quindi, già al momento della contrattazione, saprà che, rispetto ai restanti dipendenti dalla pubblica amministrazione, potrà usufruire dei circoli, e quindi disporre di una risorsa aggiuntiva. E ho parlato

volutamente di risorsa perchè spesso non sono solo gli immobili e le strutture ad essere messi a disposizione. Se, infatti, come spesso avviene, il circolo si trova all'interno di una caserma è chiaro che esso usufruire gratuitamente anche dell'energia elettrica, del riscaldamento e di quanto altro serve al suo funzionamento.

Vorrei ora soffermarmi sulla DIA e sulle sue spese riservate. Non so se le Commissioni chiamate ad esprimersi hanno fatto conoscere il loro parere sull'argomento, resta il fatto però che qui, prevedendo che le spese riservate non siano soggette a rendicontazione, avviamo una procedura che muove in senso contrario rispetto a quella delineata nel disegno di legge recentemente presentato dal Governo sui Servizi segreti. Anche se il Parlamento è sempre sovrano nelle sue decisioni e può cambiare un orientamento che ha appena assunto, occorre considerare che il disegno di legge sui Servizi segreti, cui ho fatto riferimento, potrà introdurre una normativa diversa da quella che adesso stiamo prevedendo.

Non ho compreso poi come funzionano le spese riservate delle Prefetture, non so cioè se sono regolate dal Ministro dell'interno. So però che in assenza di risorse le Prefetture possono avvalersi dei fondi destinati alle spese riservate e mi chiedo se è con tali fondi che pagano il personale inviato nei comuni la cui amministrazione è stata dichiarata decaduta dal Ministro dell'interno in conseguenza di episodi di inquinamento mafioso.

PICANO, *relatore alla Commissione*. Non credo che per questo si avvalgano dei fondi destinati alle spese riservate.

PRESIDENTE. Non lo credo neanche io.

SPOSETTI. Si tratta sempre di risorse che il Prefetto ha a disposizione per le emergenze. Come potrebbe altrimenti essere pagato il personale che viene inviato in questi comuni?

PICANO, *relatore alla Commissione*. Ritengo che sia pagato con i fondi previsti dal bilancio ordinario delle Prefetture. Sicuramente infatti sarà prevista una voce per il pagamento di missioni. Sono convinto cioè che le Prefetture dispongano di fondi appositi per compensare il personale che viene inviato "a scavalco" nei comuni.

SPOSETTI. Pur con le osservazioni che ho evidenziato, ribadisco che è necessario approvare il provvedimento al nostro esame. In questo modo si chiuderà infatti la questione legata al momento della gran parte delle gestioni fuori bilancio.

Prima di concludere, ho solo una preghiera da rivolgere al rappresentante del Ministero del tesoro, al quale vorrei chiedere di consegnarci un riepilogo delle risorse che dalle gestioni fuori bilancio transitano al bilancio dello Stato, senza costringerci a svolgere un'apposita ricerca per ognuna di esse.

PAGLIARINI. Associandomi a quest'ultima richiesta del senatore Sposetti, dichiaro il mio voto favorevole al provvedimento.

MANZI. A nome del Gruppo di Rifondazione comunista vorrei confermare la decisione di astenermi dal voto, in quanto, pur essendo d'accordo su alcune parti, su altre non lo sono assolutamente.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto far osservare al senatore Pagliarini che la normativa sopprime tutte le gestioni fuori bilancio. Rimangono soltanto quelle previste dall'attuale provvedimento. Le altre rientrano nella gestione ordinaria del bilancio.

PICANO, *relatore alla Commissione*. Rispetto alle osservazioni svolte dal senatore Sposetti vorrei aggiungere che nell'ordine del giorno è necessario mantenere la dizione «impegna il Governo per quanto concerne l'articolo 2, a voler anzitutto ritenere di carattere ordinatorio il termine previsto al comma 1». In effetti il termine del 31 dicembre 1993 previsto dalla legge credo sia talmente vicino che probabilmente sarà necessario posticiparlo. Comunque, sono favorevole ad inserire nell'ordine del giorno un'ulteriore precisazione che ribadisca la necessità di chiudere le operazioni entro 30 giorni.

È opportuno approvare l'ordine del giorno rimandando la soluzione delle questioni relative alla legislazione concernente la DIA ad un momento successivo. Attualmente i poteri della DIA si rifanno ai poteri propri dei servizi di sicurezza affinché non si produca un'anomalia di trattamento. In un domani, qualora i servizi di sicurezza dovessero essere sottoposti a una legislazione diversa, sarà opportuno modificare anche i poteri della DIA. L'ordine del giorno viene riformulato introducendo dopo le parole: «l'entrata in vigore della presente legge» le parole: «termine da ritenere comunque non superiore a quello di cui all'articolo 22». Ne do lettura:

La 5^a Commissione permanente del Senato,

premessa l'importanza del disegno di legge n. 1496 ai fini di una definitiva sistemazione del fenomeno delle gestioni fuori bilancio;

ritenuto pertanto necessario che tale sistemazione elimini il più possibile difficoltà interpretative e attuative,

impegna il Governo:

per quanto concerne l'articolo 2, a voler anzitutto ritenere di carattere ordinatorio il termine previsto al comma 1, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del termine stesso e l'entrata in vigore della presente legge, termine da ritenere comunque non superiore a quello di cui all'articolo 22, nonché ad effettuare le ulteriori riflessioni che si dovessero rendere necessarie alla luce della particolare complicatezza della materia;

per quanto riguarda l'articolo 4, comma 8, a ribadire l'interpretazione già invalsa per quanto riguarda la preesistente formulazione della norma ivi novellata, nel senso cioè che la deroga alle norme di contabilità di Stato riguarda solo il tema delle procedure di spesa, così come indirettamente desumibile dal testo della norma stessa in riferimento alle parole «nei limiti della presente legge»;

per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, ad interpretare le parole «i mezzi» nel senso di escludere che essi possano essere di carattere finanziario, dovendosi infatti riferire esclusivamente a beni strumentali;

per quanto riguarda l'organizzazione della DIA, di cui all'articolo 10, a voler procedere all'armonizzazione tra la normativa di cui al medesimo articolo 10 e quella che il Parlamento andrà a varare nell'ambito del riordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato, in maniera da evitare la diversità tra i due regimi;

per quanto riguarda il tema delle casse conguaglio prezzi, a voler confermare - sulla scorta peraltro di un indirizzo legislativo già formatosi al riguardo con la legge n. 68 del 19 marzo 1993 - che esse, non essendo giuridicamente a pieno titolo delle gestioni fuori bilancio (se non per la parte relativa al controllo della Corte dei conti), non ricadono nell'applicazione dell'articolo 26 della legge in esame, rinviandosi pertanto la pur necessaria regolamentazione della materia, anche per gli aspetti relativi alla sistemazione del personale interessato, ad un provvedimento successivo al riguardo.

(0/1496/1/5)

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel dichiararmi favorevole all'ordine del giorno, faccio presente che naturalmente il termine di proroga delle gestioni fuori bilancio fissato al 31 marzo 1994 è da intendersi tale da scadere all'entrata in vigore della legge corrispondente al presente provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1496/1/5 nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Avvocatura dello Stato)

1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del

tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non può farsi luogo a ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

È approvato.

Art. 2.

*(Programma straordinario di edilizia abitativa
di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219)*

1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco analitico dei lavori in corso, nonchè di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonchè di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo. Resta esclusa la possibilità di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981.

4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.

È approvato.

Art. 3.

(Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria)

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata «Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria», sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989.

3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

È approvato.

Art. 4.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo)

1. A decorrere dal 1º gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo» di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo.

5. Al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: «del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

6. Al comma 3 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera».

7. L'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Disponibilità finanziarie*). - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità».

8. Il comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

«1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge».

9. Al comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: «al quale vengono sottoposti» fino alla fine del comma sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo».

11. Il comma 9 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

«9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo».

12. Il comma 10 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: «del Fondo speciale di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)».

14. Il comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

15. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: «sul Fondo di cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)»; e l'ultimo periodo è soppresso.

16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 1995.

È approvato.

Art. 5.

(Attività di protezione sociale)

1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'articolo 13,

al comma 4 dell'articolo 9 e al comma 6 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

SPOSETTI. Su questo articolo vorrei ribadire una mia sollecitazione al Governo in ordine alla revisione della materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

(Concorsi pronostici)

1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della

Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco.

2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non è stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato come spesa obbligatoria.

È approvato.

Art. 7.

(Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza)

1. Le somme di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), n. 5), della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le eventuali disponibilità del Fondo di cui al presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 8.

(Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilità speciale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 675 del 1977, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonché le somme di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dello

stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilità speciale di cui allo stesso comma 1.

3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.

4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 è esercitato in via successiva.

È approvato.

Art. 9.

(Riserva Fondo Lire UNRRA)

1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.

2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonchè i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti.

È approvato.

Art. 10.

(Spese relative all'organizzazione della DIA)

1. All'articolo 2, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le spese

relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonché le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima».

È approvato.

Art. 11.

(Distribuzione di carte d'identità ai comuni)

1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identità i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con imputazione al capitolo 3484 - «Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato» - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 12.

(Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale)

1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata sono versate all'ente locale nell'interesse del quale è indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da esso sostenute.

2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti più sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo tutti gli enti locali appartenenti alla classe cui il concorso si riferisce versano le quote di spesa non coperte dalla predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

4. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

È approvato.

Art. 13.

(Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè dei diritti di stato civile dei comuni)

1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonchè all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. Le disponibilità delle soppresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

È approvato.

Art. 14.

(Ministero dei lavori pubblici)

1. Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

«Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

2. Le eventuali disponibilità della gestione soppressa ai sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 15.

(Contabilità speciali dell'ANAS)

1. Nel bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilità speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilità, dall'articolo 31, commi quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché quelle previste dall'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51.

2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma 1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.

È approvato.

Art. 16.

(Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e, al fine di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.

3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo nell'esercizio successivo.

È approvato.

Art. 17.

(Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile)

1. Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all'articolo 350 del codice della navigazione, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all'articolo 195 del codice della navigazione, ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali di cui all'articolo 75 del codice della navigazione, ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al collocamento della gente di mare di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui alla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità dei sinistri di cui all'articolo 583 del codice della navigazione, nonchè ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. Al personale civile assunto con contratto di diritto privato presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

4. Tutte le disponibilità comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

È approvato.

Art. 18.

(Istituto superiore di sanità)

1. I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all'articolo 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché i fondi relativi alle attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, ed all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I pareri previsti dalle vigenti norme di contabilità sono sostituiti dal parere del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi della citata legge n. 519 del 1973.

2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attività di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con le modalità di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

È approvato.

Art. 19.

*(Gestioni commissariali governative
che esercitano pubblici servizi di trasporto)*

1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio.

2. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 385 del 1990. Detto rendiconto, corredato della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed è successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.

È approvato.

Art. 20.

*(Esclusione dalla soppressione
delle gestioni fuori bilancio)*

1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o

degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonchè alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

3. L'importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.

È approvato.

Art. 21.

(Procedure di spesa)

1. Agli ordini di accreditamento previsti dalla presente legge si applica il primo comma dell'articolo 279 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

È approvato.

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge viene data attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 23.

(Fondi di rotazione)

1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

È approvato.

Art. 24.

(Procedure di controllo)

1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 23 della presente legge.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi.

È approvato.

Art. 25.

(Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. L'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Integrità, universalità ed unità del bilancio)*. - 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate».

È approvato.

Art. 26.

(Norma finale)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

